



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. 0041289 del 24/05/2017

Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto”, del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 238 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di

esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità procedurali per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, con particolare riguardo alla relativa modulistica, nonché alle modalità e tempistiche di trasmissione delle stesse domande, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della citata Legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT “Veneto”;

VISTO il DM 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;

VISTA la domanda presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto”, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

VISTO il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “”;

ATTESO che la richiesta di modifica in questione è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *septies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:

- è stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, Viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato D.M. 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del Decreto legislativo n.

61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, sulla predetta richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto”;

- la citata proposta di modifica, ai sensi dell’articolo 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 211 del 09.09.2016;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all’esame della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Veneto” e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che pertanto sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Veneto” e del relativo documento unico, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

DISPONE

ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

- 1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Veneto” e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato;
- 2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica della IGP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009.

Roma, 24 maggio 2017

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

A) Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Veneto”.

(NB: Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione” di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Veneto», è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

L'indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per ciascuna delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto, con esclusione della varietà Pinot grigio, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei e/o in osservazione alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15% di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, ~~alle condizioni previste dalla normativa comunitaria:~~ alle seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.”.

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Art. 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione del Veneto.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianco, rosso e rosato a tonnellate 25, anche con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, ~~Pinot grigio~~, Pinot nero, Riesling renano, Cabernet franc, Traminer, Manzoni bianco, Sauvignon, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère, Rebo, Tai rosso, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15 e 12 tonnellate.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all'art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre è consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti siano effettuate nel territorio delle limitrofe regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, purché le aziende interessate dimostrino al competente Organismo di controllo di aver effettuato dette operazioni nelle 5 campagne vendemmiali antecedenti alla data del 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, con esclusione per la tipologia passito che non deve essere superiore al 50%.

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

novello (anche con riferimento al nome di vitigno)

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

L'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Veneto' il riferimento alla varietà Pinot grigio.

Art. 8

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Il Veneto è una regione dell'estremo Nord-est dell'Italia. La regione confina a est con il Friuli-Venezia Giulia e con il Mar Adriatico, a nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a ovest con la Lombardia, a sud con l'Emilia-Romagna.

Il suo territorio presenta una grande ricchezza di ambienti geografico-climatici vocati alla viticoltura: ricca di fiumi e laghi, la superficie regionale di oltre 18.300 Km², partendo dal confine a nord verso sud, si estende dalla catena Alpina e Dolomitica al confine con l'Austria, passando per la fascia collinare e pedemontana, alla pianura fino alle zone lagunari e al mare Adriatico.

Le colline venete si allungano sia a nord come dorsale ai piedi delle Prealpi, sia si ergono dalla pianura come i Colli Berici, i Colli Euganei e il Montello.

La varietà di condizioni climatiche del Veneto vanno dai climi freddi invernali delle zone montane, a quelli più miti della fascia pedemontana, specialmente nei versanti esposti a sud e protetti dalla

catena delle Prealpi a quelli più caldi della pianura. La presenza del Lago di Garda nella parte est del Veneto, determina condizioni climatiche mediterranee, molto favorevoli alla coltivazione della vite, oltre che degli olivi tipici della zona. Anche la presenza del mar Adriatico nella fascia a sud-sud est della regione, influisce in alcune zone in modo determinante sul clima; questo effetto, pur diminuendo con l'allontanarsi dalla costa, determina condizioni ambientali mediamente più miti rispetto alle altre aree della pianura padana, con inverni meno nebbiosi e estati meno afose.

Fattori umani e storici

La storia del vino in Veneto inizia in epoche remotissime, molto prima dei tempi dei Greci a cui si riconosce generalmente l'introduzione della vite in Italia come ampiamente dimostrato da importanti scoperte archeologiche. Si ritiene che la vite fosse presente allo stato selvatico in Veneto già a partire da molti secoli prima di Cristo e l'uva era utilizzata dalle popolazioni di quei tempi come alimento. Si dovrà attendere fino al VII secolo AC per trovare le prime testimonianze della produzione enologica in Veneto per opera delle popolazioni Etrusco-Retiche.

Durante il medioevo, lo sviluppo della vitivinicoltura Veneta fu determinato dalla potenza commerciale di Venezia, che consentì l'esportazione dei vini Veneti in altri paesi, oltre che l'introduzione in Italia di vini stranieri, in particolare quelli prodotti in Grecia e a Cipro. I commercianti Veneziani - oltre all'importazione del vino - introdussero anche nuove specie di viti, favorendone la diffusione nei territori vicini, come nel caso della Malvasia che da Venezia si diffuse nel Friuli Venezia Giulia e in Dalmazia. Anche i famosi vetrai di Murano, contribuirono alla diffusione del vino e del suo migliore apprezzamento: le raffinate bottiglie e i bicchieri di vetro soffiato di Murano, si diffusero rapidamente nelle tavole dei nobili sostituendo progressivamente i contenitori di ceramica, argento e peltro. I nuovi contenitori di vetro furono subito associati ai vini di qualità e ben presto arrivarono anche in forme più semplici e meno pregiate, nelle tavole della gente comune di tutta Europa.

Con il decadimento della potenza commerciale di Venezia nell'area del Mediterraneo e in particolare nelle terre d'oriente, verso la metà del 1500 l'importazione dei vini Greci diminuì drasticamente offrendo una possibilità di sviluppo alle produzioni dei vini veneti locali. Dal XVI secolo al 1800 guerre, epidemie ed eventi atmosferici, sconvolsero radicalmente la viticoltura del Veneto. Fu solo nel 1800 ed in particolare con la fondazione nel 1876 della Scuola di Enologia di Conegliano, che si tentò di fare rinascere la nuova enologia del Veneto attraverso lo studio delle caratteristiche del territorio e delle varietà che meglio si adattavano: un primo passo concreto verso la rinascita di qualità come scelta strategica che vide un rapido sviluppo dopo il 1950 che continua ancor oggi a coinvolgere i produttori e gli operatori vitivinicoli del Veneto.

L'indicazione geografica "Veneto", è il risultato della storia del suo territorio ed è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora "vini da tavola con indicazione geografica".

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l'attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

L'indicazione Veneto è oggi molto conosciuta come i grandi vini DOC del Veneto, e proprio per la sua rinomanza, è molto utilizzata dai produttori della regione.

b) Specificità del prodotto

L'offerta dei vini della IGT Veneto, nei vari colori e tipologie, rispecchia la diversificazione di condizioni ambientali e climatiche che offre la regione del Veneto, ricca di specificità e vocazionalità degli ambienti nei quali si producono le uve. L'ampia offerta dei vitigni autoctoni ed internazionali, mettono a disposizione dei consumatori una gamma completa di vini di elevata

qualità e diffusa rinomanza, in grado di soddisfare i molteplici gusti ed esigenze di consumo e tale fatto rende questa IGT molto conosciuta e utilizzata.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all'odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta "Veneto" è legata da sempre con il territorio del Veneto e con i produttori che operano nella regione. L'ampia offerta di vini che discendono dalle diverse vocazionalità delle zone viticole della regione, hanno reso l'indicazione geografica "Veneto" famosa e richiesta dai consumatori di tutto il mondo.

Art. 9

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 – ROMA

06 45437975

info@valoritalia.it

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 - Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Belluno

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Barbera | Bianchetta trevigiana | Cabernet franc |
| Carmenère | Chardonnay | Malvasia istriana |
| Manzoni bianco | Marzemina grossa | Merlot |
| Pavana | Pinot bianco | Pinot grigio |
| Pinot nero | Glera | Glera lunga |
| Riesling | Sylvaner verde | Tocai friulano |
| Trevisana nera | Turca | Moscato bianco |
| Traminer aromatico | Teroldego | Muller Thurgau |
| Kerner | | |

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Padova

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Cabernet franc | Cabernet sauvignon | Carmenère |
| Cavrara | Chardonnay | Corbina |
| Garganega | Grapariol | Malbech |
| Malvasia istriana | Manzoni bianco | Marzemina grossa |
| Marzemino | Merlot | Moscato bianco |
| Moscato giallo | Pinella | Pinot bianco |
| Pinot grigio | Pinot nero | Glera |
| Glera lunga | Raboso piave | Raboso veronese |
| Refosco dal peduncolo rosso | Riesling | Riesling italico |
| Sauvignon | Tocai friulano | Turchetta |
| Barbera | Incrocio Bianco Fedit 51 CSG | Marzemina bianca |
| Trebbiano toscano | Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25) | Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50) |
| Petit verdot | Syrah | |

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Rovigo

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Cabernet franc | Cabernet sauvignon | Carmenère |
| Corbina | Chardonnay | Grapariol |
| Marzemina grossa | Merlot | Raboso piave |
| Raboso veronese | Riesling italico | Tocai friulano |
| Sangiovese | Turchetta | Trebbiano toscano |
| Malvasia bianca di Candia | Manzoni bianco | Moscato bianco |
| Pinot bianco | Pinot grigio | Lambrusco Maestri |
| Sauvignon | Refosco dal peduncolo rosso | |

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Treviso

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Bianchetta trevigiana | Boschera ⁽¹⁾ | Cabernet franc |
| Cabernet sauvignon | Carmenère | Chardonnay |
| Corbina | Franconia | Glera |
| Glera lunga | Grapariol | Incrocio Manzoni 2.15 |
| Malbech | Malvasia istriana | Manzoni bianco |
| Marzemina grossa | Marzemino | Merlot |
| Muller thurgau | Perera ⁽²⁾ | Pinot bianco |
| Pinot grigio | Pinot nero | Raboso piave |
| Raboso veronese | Recantina ⁽³⁾ | Refosco peduncolo rosso |
| Riesling | Riesling italico | Sauvignon |
| Tocai friulano | Traminer aromatico | Turchetta |
| Verdiso | Verduzzo friulano | Verduzzo trevigiano |
| Wildbacher | Barbera | Incrocio Manzoni 2-14 |
| Incrocio Manzoni 2-3 | Lambrusco di Sorbara | Marzemina bianca |
| Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25) | Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50) | Moscato bianco |
| Tocai rosso | Ancellotta | Fertilia |
| Flavis | Italica | Nigra |
| Petit verdot | Prodest | Rebo |
| Syrah | | |

Provincia di Venezia

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Cabernet franc | Cabernet sauvignon | Chardonnay |
| Carmenère | Corbina | Glera |
| Glera lunga | Grapariol | Malbech |
| Malvasia istriana | Manzoni bianco | Marzemina grossa |
| Merlot | Pinot bianco | Pinot grigio |
| Pinot nero | Raboso piave | Raboso veronese |
| Refosco peduncolo rosso | Riesling | Riesling italico |
| Sauvignon | Tocai friulano | Traminer aromatico |
| Turchetta | Verduzzo friulano | Ancellotta |
| Barbera | Franconia | Marzemina bianca |
| Marzemino | Moscato bianco | Muller thurgau |
| Tocai rosso | Verduzzo trevigiano | Petit verdot |
| Syrah | | |

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Verona

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Cabernet franc | Cabernet sauvignon | Carmenère |
| Chardonnay | Corbina | Cortese |
| Corvina | Corvinone | Durella |
| Enantio | Garganega | Grapariol |
| Manzoni bianco | Marzemina grossa | Merlot |
| Molinara | Moscato giallo | Muller thurgau |
| Pinot bianco | Pinot grigio | Pinot nero |
| Riesling | Riesling italico | Rondinella |
| Sylvaner verde | Teroldego | Tocai friulano |
| Trebbiano di soave | Turchetta | Barbera |
| Bianchetta trevigiana | Casetta ⁽¹⁾ | Croatina |
| Dindarella | Forsellina | Lagrein |
| Malvasia bianca lunga | Malvasia istriana | Marzemino |
| Moscato bianco | Negrara | Nosiola |
| Raboso veronese | Schiava gentile | Schiava grigia |
| Schiava grossa | Traminer aromatico | Trebbiano toscano |
| Ancellotta | Goldtraminer | Gosen |
| Oseleta | Petit verdot | Rebo |
| Rossignola | Sangiovese | Sauvignon |
| Sennen | Syrah | Trebbiano giallo |
| Trebbiano romagnolo | Veltriner | |

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Vicenza

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Cabernet franc | Cabernet sauvignon | Carmenère |
| Cavrara | Corbina | Chardonnay |
| Durella | Garganega | Grapariol |
| Malvasia istriana | Manzoni bianco | Marzemina grossa |
| Marzemino | Merlot | Pinot bianco |
| Pinot grigio | Pinot nero | Glera |
| Glera lunga | Raboso veronese | Pedevenda ⁽¹⁾ |
| Riesling | Riesling italico | Sauvignon |
| Tocai friulano | Tocai rosso | Trebbiano di Soave |
| Turchetta | Vespaiola | Barbera |
| Freisa ⁽¹⁾ | Groppello gentile ⁽¹⁾ | Incrocio Bianco. Fedit 51 CSG |
| Marzemina bianca | Moscato giallo | Negrara |
| Rossignola ⁽¹⁾ | Traminer aromatico | Trebbiano toscano |
| Ciliegiolo | Moscato bianco | Petit verdot |
| Refosco dal peduncolo rosso | Syrah | |

B) Documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Veneto”, aggiornato con le modifiche di cui all’allegato A e relative motivazioni – Fascicolo tecnico PGI -IT- A0521

Denominazione e tipo (indicazione obbligatoria)

| | |
|--------------------------------|--|
| Nome/i da registrare | “Veneto” (it) |
| Tipo di Indicazione geografica | IGP (Indicazione Geografica Protetta) |
| Lingua | Italiano |

Categoria di prodotti viticoli (indicazione obbligatoria)

| |
|--|
| Vino (1) Vino frizzante (8) |
|--|

Descrizione di vini (indicazione obbligatoria)

| | |
|--|---|
| Titolo - Nome del prodotto | “Veneto” Rosso, Rosso frizzante, Rosso passito, Novello, anche con specificazione del vitigno |
| Breve descrizione testuale | I vini rossi presentano un colore che, in relazione alla maturità, varia dal rosso chiaro al rubino, fino al granato. I profumi sono generalmente intensi di frutta più o meno matura, talvolta con sentori di confettura a seconda del vitigno e dell'invecchiamento. Al sapore sono da dolci nel passito ad amabili fino ad asciutti, con eccellente sapidità. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50 % vol.; estratto non riduttore minimo 17,0 g/l. |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 9,50 % |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 3,5 g/l |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 17,0 g/l |

| | |
|----------------------------|---|
| Titolo - Nome del prodotto | “Veneto” Rosato, Rosato frizzante, anche con specificazione del vitigno ad esclusione del vitigno Pinot grigio |
|----------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Breve descrizione testuale | I rosati sono di colore più o meno intenso a seconda della tipologia e del vitigno di origine; presentano profumi da fini a fruttati, sapore da amabile ad asciutto, morbido, sapido e con un buon equilibrio. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,00 % vol.; estratto non riduttore minimo 14,0 g/l. |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 9,00 % |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 3,5 g/l |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 14,0 g/l |

| | |
|--|---|
| Titolo - Nome del prodotto | “Veneto” Bianco, Bianco frizzante, Bianco passito, anche con specificazione del vitigno ad esclusione del vitigno Pinot grigio |
| Breve descrizione testuale | I vini bianchi sono caratterizzati da un colore che va dal giallo chiaro paglierino con riflessi verdognoli, al giallo carico; il profumo da delicato ad intenso. Al sapore posso essere da asciutti, ad amabili e morbidi, fino a dolci nel passito, armonici; in relazione al vitigno e alla maturità delle uve, presentano buona struttura e buona sapidità. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,00 % vol. ; estratto non riduttore minimo 13,0 g/l. |
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol) | |
| Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol) | 9,00 % |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol) | |
| Acidità totale minima (g/l) | 3,5 g/L |
| Acidità volatile massima (meq/l) | |
| Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) | |
| Estratto non riduttore minimo (g/l) | 13,0 g/L |

Pratica enologiche essenziali (indicazione facoltativa)

| | |
|---------------------------|--|
| Titolo | |
| Tipo di pratica enologica | |
| Descrizione della pratica | |

Rese massime (indicazione obbligatoria)

| Titolo - Nome del prodotto | Resa massima per ettaro |
|--|-------------------------|
| “Veneto” Bianco, Rosso e Rosato, anche con specificazione del vitigno | 200 ettoltri per ettaro |
| “Veneto” Manzoni rosa | 96 ettoltri per ettaro |
| “Veneto” Syrah | 120 ettoltri per ettaro |
| “Veneto” Cabernet f, Oseleta, Pedevenda, Marzemina b, Carmenere, Rebo, Tai rosso, Petit Verdot, Riesling R, Manzoni Moscato, Chardonnay, Pinot b, Pinot g, Pinot n, Traminer, Manzoni b, Sauvignon | 152 ettoltri per ettaro |

Zona delimitata (indicazione obbligatoria)

| | |
|---|---|
| Breve descrizione della zona delimitata | La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l’intero territorio della regione del Veneto, nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. |
|---|---|

Vitigni principali (indicazione obbligatoria)

| | |
|---|--|
| Vitigni principali della base ampelografica | Corrispondono a quelli indicati all’allegato 1 della proposta di modifica del disciplinare di cui alla parte A) dell’ALLEGATO al presente provvedimento. |
|---|--|

Descrizione del legame/dei legami (indicazione obbligatoria)

| Titolo - Nome del prodotto | “Veneto” |
|----------------------------|--|
| Breve descrizione | Il Veneto, ricco di fiumi e laghi, con la fascia Alpino-Dolomitica a nord, la collinare e la pianura fino all’Adriatico, è ricco di ambienti geografico-climatici vocati alla vite. L’ampia gamma di suoli, esposizioni dei vigneti e peculiarità climatiche, permettono di ottenere vini che rispecchiano la vocazionalità dei territori: i vini rossi dei ricchi |

| | |
|--|---|
| | suoli di pianura sono corposi, tannici, sapidi, con profumi di frutta anche matura; i bianchi delle zone collinari risultano freschi, aromatici, da fini a fruttati. Il legame è molto forte con la rinomanza del nome della regione che sin dai commerci della Repubblica di Venezia, ha reso noti i vini del Veneto anche in molti paesi esteri |
|--|---|

Ulteriori condizioni essenziali (indicazione facoltativa)

| | |
|----------------------------------|--|
| Titolo | Disposizione supplementare di etichettatura |
| Quadro di riferimento giuridico | Nella legislazione unionale |
| Tipo di condizione supplementare | Disposizione supplementare in materia di etichettatura |
| Descrizione della condizione | All'articolo 7 del disciplinare, conformemente all'articolo 70, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009 è previsto il divieto di utilizzo del nome del vitigno Pinot grigio, anche per i vini ottenuti da uve di tale varietà. |

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni generali (indicazione obbligatoria)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Termine/i equivalente/i | |
| Denominazione tradizionalmente usata | No |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo di modifica | <i>Indicare se trattasi di:</i> - Art. 105 "Not minor" |
| Descrizioni e motivi della modifica | Titolo: Art. 2 comma 3 e Art. 4 comma 2– Cancellazione della tipologia varietale "Pinot grigio" |
| | <i>Descrizione:</i> In tali articoli viene cancellata la tipologia varietale "Pinot grigio". <i>Motivo:</i> La soppressione della tipologia qualificata con il vitigno "Pinot grigio" è in relazione alla parallela richiesta di protezione della DOP "Delle Venezie", nel cui ambito è stato riservato l'uso della predetta tipologia varietale. Trattasi di una scelta condivisa dalla relativa filiera produttiva volta alla massima qualificazione con la denominazione d'origine del vino ottenuto dal "Pinot grigio", che costituisce il vitigno più rappresentativo e peculiare del territorio |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo di modifica | <p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 105 “Not minor” |
| Descrizioni e motivi della modifica | Art. 2, penultimo comma. Condizioni per l’uso delle tipologie bivarietal |
| | <i>Descrizione e motivazione:</i> sono state inserite le condizioni tecnico produttive per l’ottenimento delle tipologie designate con il nome di due vitigni, in conformità alle norme dell’Unione europea in materia di etichettatura e presentazione (Art. 62, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009). |
| Tipo di modifica | <p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 105 “Not minor” |
| Descrizioni e motivi della modifica | Art. 4, penultimo comma. Inserimento resa uva/ettaro per uve varietà Pinot grigio destinati a vini senza qualificazione varietale. |
| | <i>Descrizione e motivazione:</i> E’ stata inserita la resa uva/ettaro per varietà Pinot grigio destinata alla esclusiva produzione dei vini bianchi, nelle varie categorie, ma non designati col nome di detto vitigno. |
| Tipo di modifica | <p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 105 “Not minor” |
| Descrizioni e motivi della modifica | Art. 7, ultimo comma. Inserimento disposizione di etichettatura. |
| | <i>Descrizione e motivazione:</i> coerentemente all’intero disciplinare con la previsione in questione è stato espressamente ribadito il divieto all’utilizzo del nome del vitigno “Pinot grigio”, anche per i vini ottenuti da uve di tale varietà. |
| Tipo di modifica | <p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 105 “Minor” |
| Descrizioni e motivi della modifica | Art. 5 - Norme per la vinificazione – Descrizione delle deroghe per la vinificazione nelle aree limitrofe |
| | <i>Descrizione:</i> E’ stato inserito e definito l’ambito territoriale delle deroghe per effettuare le operazioni di elaborazione, conformemente all’articolo 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>607/2009.</p> <p>In tal senso è stato previsto che le operazioni di vinificazione possono avvenire, oltre che nella zona di produzione delle uve delimitata all'articolo 3, anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e della Provincia di Trento.</p> <p><i>Motivazione:</i> Trattasi di modifica conseguente alla scadenza della deroga avvenuta il 31.12.2012 (che, ai sensi del comma 2 del par. 4 dell'art. 6 del Reg. n. 607/2009, consentiva l'elaborazione al di là delle immediate vicinanze), con la quale si è provveduto a disciplinare, in conformità all'art. 6, par. 4, comma 1, lett. b), del citato regolamento, per la IGP in questione l'elaborazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delimitata delle uve.</p> <p>Tale disposizione derogatoria è motivata dalla consolidata tradizione e consente ai produttori interessati di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati in un'area limitrofa a quella di produzione delle uve.</p> |
| Tipo di modifica | <p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <p>- Art. 105 "Not minor"</p> |
| Descrizioni e motivi della modifica | Art. 7, ultimo comma. Inserimento disposizione di etichettatura. |
| | <i>Descrizione e motivazione:</i> coerentemente all'intero disciplinare con la previsione in questione è stato espressamente ribadito il divieto all'utilizzo del nome del vitigno "Pinot grigio", anche per i vini ottenuti da uve di tale varietà. |

| | |
|--|--|
| Dichiarazione di conformità dello Stato membro | Lo Stato membro dichiara che la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGP "Veneto", soddisfa le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2. |
|--|--|

Contatti

Estremi del richiedente (indicazione obbligatoria)

| | |
|-------------------------------|---|
| Nome e titolo del richiedente | Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro "Produttori vitivinicoli" |
|-------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| | trentini, friulani e veneti |
| Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche) | Associazione di produttori |
| Nazionalità | Italiana |
| Numero civico | 110 |
| Via | Torino |
| Codice postale | 30172 |
| Località | VENEZIA -- MESTRE |
| Paese | Italia |
| Telefono | 39 0412795569 |
| Fax | 39 0412795575 |
| e-mail | agroalimentare@pec.regione.veneto.it alessandra.muffato@regione.veneto.it alberto.zannol@regione.veneto.it andrea.comacchio@regione.veneto.it |

| | |
|---|--|
| Nome e titolo del richiedente | Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti |
| Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche) | Associazione di produttori |
| Nazionalità | Italiana |
| Numero civico | 31 |
| Via | Sabbadini |
| Codice postale | 33100 |
| Località | UDINE |
| Paese | Italia |
| Telefono | 39 0432555111 |
| Fax | 39 0432555227 |
| e-mail | agricoltura.foreste@certregione.fvg.it emilio.beltrame@regione.fvg.it francesco.miniussi@regione.fvg.it maurizio.urizio@regione.fvg.it |

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome e titolo del richiedente | Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti |
|-------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche) | Associazione di produttori |
| Nazionalità | Italiana |
| Numero civico | 15 |
| Via | Piazza Dante |
| Codice postale | 38122 |
| Località | TRENTO |
| Paese | Italia |
| Telefono | 39 495111 |
| Fax | |
| e-mail | serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it mario.chemolli@provincia.tn.it |

Estremi dell'intermediario (indicazione obbligatoria)

| | |
|-------------------------|--|
| Nome dell'intermediario | Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali |
| Numero civico | 20 |
| Via | XX Settembre |
| Codice postale | 00187 |
| Località | ROMA |
| Paese | Italia |
| Telefono | +39-0646656048; +39-0646656127 +39-0646656030; +39-06456031 |
| Fax | +39-064742314 |
| e-mail | saq4@pec.politicheagricole.gov.it saq9@pec.politicheagricole.gov.it s.fedeli@politicheagricole.it s.valeri@politicheagricole.it a.squarcia@politicheagricole.it l.lauro@mpaaf.gov.it l.tarmati@politicheagricole.it pqai4@politicheagricole.it |

Estremi della parte interessata (indicazione facoltativa)

| | |
|---|---------------------------|
| Nome e titolo della parte interessata | Regione Veneto |
| Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche) | Ente istituzionale |
| Nazionalità | Italiana |
| Numero civico | 110 |
| Via | Torino |
| Codice postale | 30172 |

| | |
|----------|--|
| Località | VENEZIA -- MESTRE |
| Paese | Italia |
| Telefono | 39 0412795569 |
| Fax | 39 0412795575 |
| e-mail | agroalimentare@pec.regione.veneto.it alessandra.muffato@regione.veneto.it alberto.zannol@regione.veneto.it andrea.comacchio@regione.veneto.it |

Informazioni sulle autorità di controllo competenti (indicazione obbligatoria)

| | |
|--|--|
| Nome dell'autorità di controllo competente | ICQRF - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari |
| Numero civico | 42 |
| Via | Quntino Sella |
| Codice postale | 00187 |
| Località | ROMA |
| Paese | Italia |
| Telefono | +39-064883043; +39-064886616; +39-064886623 |
| Fax | |
| e-mail | vico.segreteria@mpaaf.gov.it |

Informazioni sugli organismi di controllo (indicazione obbligatoria)

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Nome dell'organismo di controllo | VALORITALIA S.r.l. |
| Tipo di organismo di controllo | Privato |
| Numero civico | 24 |
| Via | Piave |
| Codice postale | 00187 |
| Località | ROMA |
| Paese | Italia |
| Telefono | +39 0445313088 |
| Fax | +39 0445313080 |
| e-mail | info@valoritalia.it |

Menzioni tradizionali (indicazione obbligatoria)

Punto a)

| |
|--|
| Indicazione Geografica Tipica (I.G.T) |
|--|

Punto b)

| |
|--|
| Novello / Vino Novello Passito / Vino Passito |
|--|

Zona NUTS (indicazione obbligatoria)

| | |
|--------|----------|
| ITD3 | Veneto |
| ITD34 | Treviso |
| ITD 37 | Rovigo |
| ITD 36 | Padova |
| ITD 35 | Venezia |
| ITD 32 | Belluno |
| ITD 37 | Vicenza |
| ITD 31 | Verona |
| ITD | NORD-EST |
| IT | ITALIA |

Vitigni secondari (indicazione obbligatoria se presenti)

| | |
|--|---|
| Vitigni secondari della base ampelografica | Vitigni idonei alla coltivazione nei rispettivi territori, fino ad un massimo del 15% |
|--|---|

Documentazione

Disciplinare del prodotto (allegato obbligatorio)

| |
|--|
| |
|--|

Prova della protezione nel paese d'origine (allegato obbligatorio)

| | |
|----------------|--|
| Base giuridica | |
|----------------|--|

Altri documenti (allegato facoltativo)

| | |
|-------------|--|
| Descrizione | |
|-------------|--|

Mappa della zona delimitata (allegato facoltativo)

| | |
|-------------|--|
| Descrizione | |
|-------------|--|

Nota per la Commissione europea (allegato facoltativo)

| | |
|-------------|--|
| Descrizione | |
|-------------|--|

Link al disciplinare del prodotto (indicazione obbligatoria)

| | |
|------|---|
| Link | https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807 |
|------|---|